

COMUNE DI VITTORIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE

(ART. 1, COMMI DA 186 A 205, LEGGE N. 197/2022)

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Finalità del regolamento

Art. 3 – Ambito di applicazione della definizione agevolata

Art. 4 – Atti esclusi dalla definizione agevolata

Art. 5 – Applicazione della definizione agevolata e riduzione degli importi dovuti

Art. 6 – Modalità di applicazione della definizione agevolata e rateizzazione

Art. 7 – Istanza di adesione

Art. 8 – Notifica del diniego

Art. 9 – Efficacia della definizione agevolata

Art. 10 – Importi dovuti

Art. 11 – Entrata in vigore e disposizioni finali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riservato la potestà regolamentare ai Comuni in materia di gestione delle proprie entrate, disciplina l'istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni grado di giudizio previste dall'art. 1, comma 205, della Legge n. 197/2022.
2. Le disposizioni regolamentari qui riportate sono altresì conformi alle previsioni contenute all'articolo 1, commi da 186 a 204 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023-2025).

Art. 2

Finalità del Regolamento

1. Con il presente regolamento si offre la possibilità ai contribuenti a cui è stato notificato un atto di accertamento per violazioni in materia di fiscalità locale, di definire le controversie tributarie pendenti in relazione a tali atti risultanti impugnati.
2. L'adozione del predetto istituto deflativo consente al Comune di definire procedure relative alle liti fiscali, che possono comportare oneri allo stesso ente, sia in termini monetari, sia per quanto attiene alla distrazione del personale verso tali procedimenti.

Art. 3

Ambito di applicazione della definizione agevolata

1. Le disposizioni dettate dal presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle controversie che attengono ai tributi della fiscalità locale (a titolo esemplificato e non esaustivo I.C.I., IMU, TASI, Ta.R.S.U., TARI), per le quali sia pendente una controversia, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato, dal Comune impositore, entro la data del 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022.
2. Possono essere oggetto di definizione agevolata delle liti pendenti le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune, che siano pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
3. La definizione agevolata delle liti pendenti prende avvio a seguito di domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

Art. 4

Atti esclusi dalla definizione agevolata

1. Non possono essere oggetto della presente procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato alla data del 1° gennaio 2023.
2. La definizione agevolata delle liti pendenti non è ammessa se il contribuente che ha richiesto di aderire alla stessa definizione agevolata, mediante presentazione di apposita istanza, rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione stessa.

Art. 5

Applicazione della definizione agevolata e riduzione degli importi dovuti

1. L'adesione comporta la non decadenza delle sanzioni e di tutti gli interessi, mentre la quantificazione dell'imposta dovuta dipende dallo stato in cui si trovava la controversia e dall'esito delle sentenze già emesse alla data del 1° gennaio 2023.
2. Con la definizione:
 - è dovuto il pagamento del 100% del valore della controversia, in caso di ricorso notificato entro il 1° gennaio 2023 e non ancora depositato presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria adita, in quanto pendono i termini di deposito;
 - è dovuto il pagamento del 90% del valore della controversia, in caso di ricorso iscritto presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado.
 - è dovuto il pagamento, nel caso in cui sia stata depositata una sentenza della CGT di primo o secondo grado, diversa da quella cautelare, sulla base dell'esito dell'ultima, o dell'unica, pronuncia:
 - a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di primo grado;
 - b) del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza del Comune nella pronuncia di secondo grado, indipendentemente dall'esito del primo grado di giudizio.
 - in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente ed il Comune l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al punto precedente, per la parte di atto annullata;
1. Per quanto riguarda le controversie relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, queste possono essere definite:
 - a) con il pagamento del 15% delle stesse in caso di soccombenza del Comune nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023;
 - b) con il pagamento del 40% negli altri casi, ovvero quando c'è sentenza sfavorevole al contribuente o ancora non è stata emessa alcuna sentenza.

1. I ricorsi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per i quali il Comune risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definiti con il pagamento di un importo pari al 5% per cento del valore della controversia.

Art. 6

Modalità di adesione alla definizione agevolata e rateizzazione

1. Per l'applicazione della definizione agevolata, di cui al presente regolamento, il contribuente che intende aderire dovrà presentare apposita istanza, con modello messo a disposizione dal Comune.
2. La predetta istanza deve essere presentata entro e non oltre il termine del 30 giugno 2023.
3. Per la determinazione delle somme da versare non si tiene conto degli importi eventualmente già versati.
4. Per gli importi superiori ad euro 1.000,00 (mille/00), il contribuente può richiedere la rateazione dell'intero importo dovuto, con un massimo di n. 12 rate trimestrali, tenendo conto che la prima rata deve essere versata entro la data del 30 giugno 2023 e le altre entro le successive scadenze del 30 settembre 2023, del 20 dicembre 2023, del 31 marzo 2024 e successive trimestralità;
5. Sull'importo delle rate sono calcolati gli interessi al tasso legale.
6. I versamenti rateali devono essere eseguiti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato.

Art. 7

Istanza di adesione

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 3, il debitore presenta l'istanza, su modello reso disponibile dal Comune, entro il 30 giugno 2023 con una delle seguenti modalità: - mediante consegna diretta all'ufficio protocollo; - mediante raccomandata A/R, ed in tal caso fa fede la data di consegna all'ufficio postale; - mediante PEC.
2. L'istanza, presentata sul modello suddetto, è esente da bollo e deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata delle liti pendenti, completa delle generalità del contribuente (cognome, nome / ragione-denominazione sociale, luogo e data di nascita / di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), nonché dei dati relativi al ricorso/procedura pendente, oggetto dell'istanza.
3. Il contribuente è tenuto a presentare tante istanze quanti sono gli atti impugnati per i quali intende avvalersi dell'istituto deflativo, di cui al presente regolamento.
4. Per beneficiare della definizione agevolata è possibile richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto, in conformità al precedente articolo 6, comma 3. Nell'istanza il debitore indica, pertanto, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento, di cui l'ultima in scadenza non oltre il 31 marzo 2026.

Art. 8

Notifica del diniego

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego all'istanza con apposito provvedimento comunicando le motivazioni per cui viene rigettata la richiesta di adesione.
2. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Art. 9

Efficacia della definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie, il contribuente provvede al versamento dell'unica rata o delle rate richieste entro e non oltre le scadenze fissate dall'art. 6 del presente regolamento.
2. Il versamento degli importi dovuti potrà essere eseguito mediante l'utilizzo del modello F24 o della piattaforma dei pagamenti di Pago PA;

Art. 10

Importi dovuti

1. Il soggetto che ha presentato istanza per l'adesione all'agevolazione di cui al presente regolamento versa le somme pari al valore della controversia di cui all'art.12, comma 2, del D. Lgs. n 546/1992, incrementate delle eventuali spese di giudizio dovute in base alla sentenza non definitiva con cui è stata decisa la controversia oggetto della presente definizione agevolata.
3. Ai fini dell'adesione alla presente definizione agevolata, non si procede alla restituzione di somme già versate, anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto in base alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 11

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della relativa approvazione ed è immediatamente efficace.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 186 a 205, della Legge n. 197/2022 e della normativa correlata.